

N. 106584 del Repertorio
N. 26695 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di settembre

- 8 settembre 2016 -

alle ore quindici e minuti quarantasette.

In Lucca, Viale Regina Margherita n.163, 1° piano.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente la signora:

- **Caselli Daniela Elena**, nata a Lucca il 2 novembre 1950, residente in Lucca, viale C. Castracani n. 1170, cittadina italiana, (c.f.: CSL DLL 50S42 E715K).

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e rappresentante, della

"ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS"

con sede in Lucca, Via Fabio Filzi n.93, costituita con atto del 6 dicembre 1999, registrato a Lucca il 24 dicembre 1999 al n. 8377 serie III, successivamente modificato con verbali registrati a Lucca il 20 novembre 2004 al n. 100132/III, il 15 giugno 2005 al n. 2806/III, il 17 marzo 2008 al n. 1573/III, nonchè depositato agli atti del dr. Gaetano Raspini, Notaio in Lucca, con verbale dell'11 febbraio 2009, rep.n. 136570, registrato a Lucca il 12 febbraio 2009 al n. 1298/1t, e con verbale del 22 marzo 2013, di cui all'atto a mio rogito di pari data, rep.n. 102083, registrato a Lucca il 12 aprile 2013 al n. 2772/1t, codice fiscale 92024030469, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea "straordinaria" relativa a modifiche statutarie della predetta Associazione, assemblea che mi dichiara esser stata convocata, in seconda adunanza, per oggi, in questo luogo, per le ore 15,30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. trasferimento sede sociale, sempre nell'ambito del Comune di Lucca, alla frazione San Vito, alla via delle Cornacchie n. 960/f;

2: Modifica statutaria con integrazione dello statuto relativa alla facoltà per l'ente di costituirsi parte civile nei processi penali ove donne e bambini risultano vittime di violenza."..

Per unanime designazione degli intervenuti assume la Presidenza il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, signora Caselli, la quale

dato atto

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti dallo statuto;

- che il Consiglio Direttivo è presente al completo (se medesima nonchè i Consiglieri signore Allegrini Chiara, Colombani Ilaria, Marcacci Serafina e Rielli Valeria);

- che sono presenti tutti gli associati aventi diritto di intervento e di voto ad eccezione della signora Bandoni Ombretta, e così sono presenti n. 15 (quindici) associati su sedici (16) aventi diritto di intervento e di voto;

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che a quest'atto si allega sotto la lettera "A";

- che l'identità dei partecipanti e la legittimazione a partecipare alla presente assemblea sono state da lei stessa verificate;
- che gli associati presenti sono tutti in regola con il pagamento delle quote associative;
- che la prima adunanza, convocata per oggi, 8 settembre 2016, alle ore 9,30, è andata deserta;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritto, ai sensi dell'art. 10 dello statuto.

Aperta la discussione il Presidente riferisce all'assemblea i motivi che consigliano di:

- trasferire la sede sociale, sempre nell'ambito del Comune di Lucca, alla frazione San Vito, alla via delle Cornacchie n. 960/f;
- apportare piccola modifica al primo comma dell'art. 3 dello statuto facendo riferimento alla Convenzione di Istanbul aperta alla firma l'11 maggio 2011;
- modificare, anche alla luce degli ultimi accadimenti e dello scopo dell'Associazione, lo statuto sociale integrando l'articolo 3, inserendo un ulteriore punto nell'elenco delle attività strumentali al perseguimento degli scopi sociali e più esattamente prevedendo la possibilità, per l'Associazione, di costituirsi parte civile nei processi penali ove donne e bambini risultano vittime di violenza; tale inserimento è suggerito dalla circostanza che i reati di violenza nonchè il femminicidio costituiscono una profonda ferita per la società tutta e nel momento in cui ad una donna, nell'ambito di una relazione sentimentale, non viene riconosciuta la dignità di persona, ed in quanto tale viene fatta oggetto di violenza, fino alla morte, l'intera collettività è responsabile per l'eliminazione di quella cultura e di concezione distorta delle relazioni che ancora oggi minano l'autodeterminazione, la libertà e finanche la vita delle donne;

L'ASSEMBLEA

- udite le proposte del Presidente;
- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;
- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti;
- dopo breve discussione,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di integrare l'articolo 3 dello statuto sociale, inserendo un ulteriore punto nell'elenco delle attività strumentali al perseguimento degli scopi sociali e più esattamente prevedendo la possibilità, per l'Associazione, di costituirsi parte civile nei processi penali ove donne e bambini risultano vittime di violenza, e quindi di approvare il testo del medesimo dello statuto come di seguito trascritto:

"Art. 3

L'associazione senza scopo di lucro, persegue come finalità la prevenzione e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere (psicologica, fisica, sessuale ed economica) e sui minori ed ogni altra azione volta alla violazione dei diritti umani, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica che possa costituire una minaccia per la salute; il tutto come anche definito dalla Convenzione di Istanbul aperta alla firma l'11 maggio 2011.

Si propone anche come scopo il sostegno alle donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale.

Al tal fine l'associazione:

- Offre servizi di ascolto e di sostegno alle donne in difficoltà ed in particolar modo a quelle vittime di violenza, colloqui informativi di carattere legale, orientamento ed affiancamento nella fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;*
- Promuove iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione in merito al problema della violenza di genere anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;*
- Gestisce le case rifugio e di accoglienza, luoghi protetti, dove le vittime di violenza, sole o con i figli minori, vengono accolte e protette;*
- Organizza, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati, iniziative e moduli formativi congiunti su tematiche di genere e sui temi della violenza rivolti agli operatori che a vario titolo operano in questo ambito (operatori socio - sanitari, degli enti locali, delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza) e interventi di formazione rivolti al personale volontario.*
- Svolge qualsiasi altra attività connessa necessaria o utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.*

A tal fine, per garantire le attività sopra descritte, l'associazione:

-- si costituisce anche come Centro Antiviolenza.

-- ha facoltà di costituirsi come parte civile nei processi penali ove donne e bambini risultano vittime di violenza. In particolare, anche in applicazione della definizione della Convenzione di Istanbul - ratificata dall'Italia nel 2013 - ha facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali in cui si procede per reati di "violenza nei confronti delle donne e dei minori" intesa come violazione dei diritti umani e quale forma di discriminazione contro le donne ed minori, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, nei processi penali dove si procede per "violenza domestica" intesa come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, nei processi penali ove si procede per lesione del diritto alla vita della donna cui è stata usata violenza diretta ad ucciderla."

2) Di trasferire la sede della società dall'attuale, sempre nell'ambito del Comune di Lucca, alla frazione San Vito alla via delle Cornacchie n. 960/f, modificando come segue l'art.2 dello statuto sociale:

"Art. 2

L'associazione ha sede in legale in Lucca, frazione San Vito, via delle Cornacchie n. 960/f."

Lo statuto, nel testo modificato, si allega al presente atto sotto lettera "B".

**** L'assemblea, infine, dà atto ai fini delle formalità di trascrizione e voltura nascenti dal presente atto, che del patrimonio dell'Associazione non fanno parte nè beni immobili nè beni mobili iscritti in Pubblici Registri.*

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266 (esenzione da bollo e imposta di registro). Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore sedici e minuti ventotto. *** La comparente, consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Del che io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me, a macchina ed a mano da me su tre facciate e parte della quarta di un foglio del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata lo approva.

Firmato: Daniela Elena Caselli - Domenico Costantino.

Allegato "A" ad art. 106584/86695

FOGLIO PRESENZE

della

"ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS"

con sede in Lucca, Via Fabio Filzi n.93, codice fiscale 92024030469

- Caselli Daniela Elena, nata a Lucca il 2 novembre 1950, residente in Lucca, Viale Castracani n. 1170, (c.f.: CSL DLL 50S42 E715K), Presidente del Consiglio Direttivo

Daniela Elena Caselli

- Rielli Valeria, nata a Lucca il 26 febbraio 1981, residente in Altopascio, Via Firenze n. 167/a interno 4, Consigliere, (c.f.: RLL VLR 81B66 E715L),

Valeria Rielli

- Colombani Ilaria, nata a Lucca il 9 ottobre 1975, residente in Capannori, frazione Massa Macinaia, Via della Chiesa n. 8/d, Consigliere, (c.f.: CLM LRI 75R49 E715V)

Ilaria Colombani

- Allegrini Chiara, nata a Lucca il 23 agosto 1976, residente in Lucca, frazione Carignano, Via di Sant'Alessio n.3542, Consigliere, (c.f.: LLG CHR 76M63 E715Z),

Chiara Allegrini

- Marcacci Serafina, nata a Pievepelago il 3 settembre 1951, residente in Lucca, Via Versilia n. 75, (c.f.: MRC SFN 51P43 G649C), Consigliere,

Serafina Marcacci

- Lorenzelli Anna Chiara, nata a La Spezia l'11 aprile 1988, residente in Nicciana Nardi, Via Castelvecchio n. 30 (c.f.: LRN NCH 88D51 E463B)

Anna Chiara Lorenzelli

- Bacci Caterina, nata a Lucca il 19 marzo 1957, residente in Lucca, Via Barbantini n. 233 (c.f.: BCC CRN 57C59 E715M)

Caterina Bacci


- Tenucci Elisa, nata a Lucca il 25 luglio 1984, residente in Lucca, Via Piaggia n.2/a (c.f.: TNC LSE 84L65 E715K)

Elisa Tenucci


Daniela Elena Caselli

Caterina Bacci


- **Pedreschi Gabriella**, nata a Castelnuovo di Garfagnana il 26 giugno 1961, residente in Castelnuovo di Garfagnana, Via Santa Maria n. 41
(c.f.: PDR GRL 61H66 C236O)




- **Banti Piera**, nata a Monte Argentario il 2 settembre 1968, residente in Lucca, frazione Pontetetto, Via Vitricaia n. 170,
(c.f.: BNT PRI 68P42 F437X)




- **Borelli Simonetta**, nata a Lucca il 5 maggio 1962, residente in Lucca, frazione Sorbano del Giudice, Via della Chiesa XXXII, Traversa I n.12,
(c.f.: BRL SNT 62E45 E715A)




- **Pucci Silvia**, nata a Lucca l'8 ottobre 1994, residente in Lucca, Viale San Concordio n. 1197/b (c.f.: PCC SLV 94R48 E715O)




- **Lilli Nelita Settimia Amelia**, nata a Lucca il 7 gennaio 1941, residente in Lucca, frazione Sant'Anna, Via Pisana n.1157/c,
(c.f.: LLL NTS 41A47 E715B)




- **Mian Valentina**, nata a Viareggio il 9 agosto 1978, residente in Camaiore, Via Allende n.16, (c.f.: MNI VNT 78M49 L833K),



- **Bandoni Ombretta**, nata a Lucca l'8 ottobre 1960, residente in Capannori, Via del Marginone n. 48, (c.f.: BND MRT 60R48 E715K),



- **Mammini Silvia**, nata a Lucca il 9 settembre 1978, residente in Capannori, frazione Verciano, Via dei Paoli n. 27,
(c.f.: MMM SLV 78P49 E715X)



Allegato "B" ad atto 106584/26695

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – sede

Art. 1

È costituita una associazione denominata "LUNA – Onlus".

Art. 2

L'associazione ha sede in legale in Lucca, frazione San Vito, via delle Cornacchie n. 960/f,

TITOLO II

Scopi

Art. 3

L'associazione senza scopo di lucro, persegue come finalità la prevenzione e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere (psicologica, fisica, sessuale ed economica) e sui minori ed ogni altra azione volta alla violazione dei diritti umani, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica che possa costituire una minaccia per la salute; il tutto come anche definito dalla Convenzione di Istanbul aperta alla firma l'11 maggio 2011. Si propone anche come scopo il sostegno alle donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale.

Al tal fine l'associazione:

- Offre servizi di ascolto e di sostegno alle donne in difficoltà ed in particolar modo a quelle vittime di violenza, colloqui informativi di carattere legale, orientamento ed affiancamento nella fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;

- Promuove iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione in merito al problema della violenza di genere anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;

- Gestisce le case rifugio e di accoglienza, luoghi protetti, dove le vittime di violenza, sole o con i figli minori, vengono accolte e protette;

- Organizza, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati, iniziative e moduli formativi congiunti su tematiche di genere e sui temi della violenza rivolti agli operatori che a vario titolo operano in questo ambito (operatori socio – sanitari, degli enti locali, delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza) e interventi di formazione rivolti al personale volontario.

- Svolge qualsiasi altra attività connessa necessaria o utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

A tal fine, per garantire le attività sopra descritte, l'associazione:

-- si costituisce anche come Centro Antiviolenza.

-- ha facoltà di costituirsi come parte civile nei processi penali ove donne e bambini risultano vittime di violenza. In particolare, anche in applicazione della definizione della Convenzione di Istanbul - ratificata dall'Italia nel 2013 - ha facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali in cui si procede per reati di "violenza nei confronti delle donne e dei minori" intesa come violazione dei diritti umani e quale forma di discriminazione contro le donne ed minori, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, nei processi penali dove si procede per "violenza domestica" intesa come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano

all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, nei processi penali ove si procede per lesione del diritto alla vita della donna cui è stata usata violenza diretta ad ucciderla.

TITOLO III

Patrimonio – mezzi finanziari – Durata

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione sarà costituito dai contributi, dai finanziamenti e dalle eventuali entrate a qualsiasi titolo conseguite, proventi da enti pubblici o privati di qualsiasi natura, nonché da persone fisiche e dalle attività svolte dall'associazione. Osservate in ogni caso le disposizioni di legge circa le entrate di enti di natura associativa ed in particolar modo la disciplina relativa alle acquisizioni delle persone giuridiche e relative conseguenze.

I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente per gli scopi di cui all'art. 3 dello statuto sociale a all'attività ad esso connesse.

Per il raggiungimento dei fini suddetti potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici e privati.

Il patrimonio dell'associazione è amministrato dal consiglio direttivo o per esso dal Presidente dell'associazione.

I fondi ed i finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall'assemblea, saranno depositati presso l'istituto bancario che la stessa assemblea sceglierà.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere sottoscritti.

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidità residua e il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, così come previsto dall'art. 65 comma quattro della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 5

L'associazione ha durata illimitata. La stessa comunque non può sciogliersi prima che le obbligazioni da essa assunte non siano totalmente adempite.

L'associazione è amministrativamente autonoma e regolata dal presente statuto.

TITOLO IV

Soci

Art. 6

All'associazione possono aderire tutti coloro che manifestino sensibilità ed interesse verso le problematiche inerenti lo scopo sociale.

Le domande dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non

hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge.

L'associazione assicura gli aderenti attivi per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art 7/bis

Recesso – esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per decesso o per rinuncia. Si può perdere anche per esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci, quando si siano verificati anche uno solo dei seguenti motivi:

- A) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- B) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'associazione;
- C) che violi la riservatezza dei dati e delle situazioni trattate;
- D) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'associazione;
- E) che senza autorizzazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea partecipi a nome dell'Associazione a dibattiti, trasmissioni televisive ed in genere a collaborazioni con istituzioni, mass media ecc..

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata A.R. al socio interessato, il quale in caso di esclusione può proporre opposizione nei termini previsti dalla legge.

I soci receduti od esclusi hanno diritto a nessun rimborso.

Titolo V

Organi sociali

Art. 8

Gli organi statutari sono:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Assemblea dei Soci

Art. 9

L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati.

Alla assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento dell'attività associative.

Essa esamina e delibera su ogni questione che viene sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno entro il primo trimestre di ciascun anno.

Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo affissa nella sede associativa, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e con lettera raccomandata A.R. nella quale sono specificate le questioni all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 1/10 degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Art. 11

L'assemblea in via ordinaria:

- a) Approva il rendiconto consuntivo e nomina per elezioni i componenti del consiglio diretti.

b) Esamina il consuntivo delle attività.

L'assemblea in via straordinaria delibera su tutte le modifiche da apportare allo statuto.

Art. 12

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione per le quali si richiede il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto.

Non sono ammessi voti plurimi.

TITOLO VII

Consiglio Direttivo

Art. 13

Il Consiglio direttivo si compone di n. 1 Presidente, n. 1 vice – Presidente, n. 3 Consiglieri.

È consentita la composizione dell'organo con numero inferiore di membri a discrezione dell'assemblea.

I componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea soltanto tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14

Il consiglio direttivo:

- Elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice - Presidente ed in consiglieri;
- Stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dal sodalizio;
- Provvede all'organizzazione ed amministrazione dell'associazione;
- Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale;
- Decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nel rispetto dell'art. 3 comma quattro, della Legge 266/91;
- Attua le delibere dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando ne partecipino almeno la metà dei suoi componenti.

Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità il voto del Presidente è vincolante.

Nel caso vengano a mancare nel corso del mandato uno o più consiglieri subentrano gli associati che nei risultati di votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I consiglieri subentrati permangono nel Consiglio Direttivo fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai consiglieri sostituiti.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'esercizio della propria attività.

Art. 14bis

Il Presidente ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione tanto nei rapporti interni che nei confronti di terzi, sia negli affari ordinari che in quelli straordinari, ed anche in sede giudiziaria.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei ca-

si di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art.15

Tutte le questioni e le controversie che possono insorgere tra l'Associazione e gli associati sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre membri ed esattamente uno per ciascuna parte e il terzo con funzioni di Presidente nominato dai due designati dalle parti stesse.

Il collegio arbitrale instruirà la cognizione della controversia senza modalità particolari e il lodo che verrà pronunciato sarà inappellabile.

Firmato: Daniela Elena Caselli - Domenico Costantino

